



## SETTORE 02: R - RAGIONERIA

**DETERMINA R**  
**n. 02/151 del 20/12/2022**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 2023-2027. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE AI SENSI DELL'ART. 32, CO. 7 DEL D.LGS. N. 50/2016 IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO UNICREDIT SPA - CIG 9381086D0E. IMPEGNI DI SPESA.**

L'anno **Duemilaventidue** il giorno **Venti** del mese di **Dicembre** nei propri uffici.

### IL RESPONSABILE DI SETTORE

PREMESSO che:

- con la propria precedente Determinazione n. 89 del 29.08.2022 si è provveduto a:
  - avviare, ai fini concorrenziali, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della legge n. 120/2020, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 76/2020 (decreto semplificazioni), una procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di operatori economici, individuati in base ad un'indagine di mercato, da invitare successivamente a RDO su MEPA, **PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE**, della durata di 60 mesi, decorrenti dalla data di aggiudicazione della gara, con possibilità di rinnovo per ulteriori 60 mesi e le cui clausole contrattuali sono riportate nello schema di convenzione;
  - approvare il documento contenente gli "elementi di valutazione dell'offerta" ed "il FAC-SIMILE della manifestazione di interesse";
  - avviare e svolgere la procedura di gara previa pubblicazione di un avviso di indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla RDO – Richiesta di offerta su MEPA;
  - dare atto che, nel caso in cui un unico operatore economico abbia presentato istanza di manifestazione di interesse, il Comune di Castelfidardo si riserva di procedere all'affidamento mediante TRATTATIVA DIRETTA su MEPA purché l'operatore sia in possesso dei requisiti richiesti come previsto dalla delibera consiliare n. 51 del 28.06.2022;
  - dare atto che il predetto schema di convenzione sarà integrato con l'inserimento dei valori risultanti dall'offerta presentata dal soggetto che risulterà aggiudicatario del servizio nonché modificato nelle parti che si renderanno necessarie per il rispetto di nuove norme eventualmente introdotte;

DETERMINA  
n. 02/151 del 20/12/2022

Comune di Castelfidardo – Piazza della Repubblica n.8 – 60022 Castelfidardo – Tel. 071.78291 – Codice Fiscale e Part.I.V.A. 00123220428  
[www.comune.castelfidardo.an.it](http://www.comune.castelfidardo.an.it) - Email [protocollo@comune.castelfidardo.an.it](mailto:protocollo@comune.castelfidardo.an.it) - Pec [comune.castelfidardo@pec.it](mailto:comune.castelfidardo@pec.it)

Pag. 1



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

- stabilire che il valore dell'affidamento per il periodo di 60 mesi è stimato in € 50.000,00, come meglio specificato in premessa e che il valore complessivo dell'appalto, compreso il rinnovo e l'eventuale proroga tecnica di 6 mesi è pari ad € **105.000,00**;
- applicare il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, commi 2, 3, del Codice sulla base degli elementi di valutazione riportati nell'allegato "elementi di valutazione";
- dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con tale provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 4/2 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 rispettivamente negli esercizi 2023-2024-2025-2026-2027;
- assumere, pertanto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 183, comma 6 lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., prenotazione di impegno di spesa per € 50.000,00;
- con la propria precedente Determinazione n. 134 del 23.11.2022, si è provveduto a:
  - o approvare il verbale di valutazione dell'istanza di ammissione alla gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale periodo 2023 - 2027, predisposto dal Responsabile del Procedimento, Responsabile dell'Area Contabile, dal quale si evince che entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 13.09.2022, è pervenuta al protocollo dell'Ente la seguente manifestazione d'interesse: UNICREDIT S.P.A.;
  - o individuare il sopra richiamato operatore economico quale destinatario dell'invito a partecipare all'affidamento mediante TRATTATIVA DIRETTA su MEPA;
  - o procedere alla stipula mediante procedura MEPA della trattativa diretta n. 3196973;
- con la determinazione n. 134 del 23/11/2022 si è provveduto ad approvare la proposta di aggiudicazione definitiva non efficace dei servizi di cui sopra per un periodo di n. 5 anni in favore dell'operatore economico UNICREDIT S.P.A. avente sede legale nel Comune di Milano, Piazza Gae Aulenti, 3 – C.F. e P.I. 00348170101, per un onorario complessivo di 49.500,00 euro, oltre commissioni, interessi e altre forme di remunerazione come da offerta presentata dall'operatore economico;

## DATO ATTO CHE:

- l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 dichiarati dall'operatore economico, come disposto dall'art. 32, co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016;
- lo scrivente Ente ha tempestivamente avviato l'iter relativo alla verifica del possesso dei sopra richiamati requisiti;

TENUTO CONTO che, ai sensi del co. 2 dell'art. 97 della Costituzione, rubricato "La pubblica amministrazione", "I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione";

DATO ATTO che, secondo quanto sopra, il Comune si è avvalso della collaborazione del Comune di Camerata Picena (prot. n. 25430 del 25/11/2022), che aveva recentemente disposto le verifiche di cui sopra nei confronti di Unicredit S.p.A. e questo *nell'ottica del principio di buona*

## DETERMINA

n. 02/151 del 20/12/2022



*collaborazione tra le Pubbliche Amministrazioni;*

DATO ATTO, altresì, che sono stati disposti i seguenti controlli:

- Casellario giudiziale presso le Procure di Como, Roma e Milano;
- Anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- Verifica stato di fallimento presso Tribunale di Milano;
- Agenzia entrate – Anagrafe tributaria– Ufficio grandi contribuenti:
- Agenzia entrate – Anagrafe tributaria– ufficio grandi contribuenti per violazioni non definitivamente accertate;
- Attestazione casellario ANAC;

VERIFICATA, inoltre, la regolarità contributiva presso INPS ed INAIL in capo al sopra richiamato operatore economico, come da DURC allegato;

DATO ATTO che l'operatore Unicredit S.p.A. ha prodotto la certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, dalla quale risultano vari carichi pendenti non definitivamente accertati;

DATO ATTO che si è provveduto a richiedere anche come Ente pubblico la suddetta certificazione all'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Ufficio Grandi Contribuenti, in quanto il certificato allegato dall'operatore economico non ha valore nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche;

VERIFICATO che l'Ufficio in parola ha dato riscontro facendo presente che a carico di tale soggetto non risultano gravi violazioni definitivamente accertate, mentre risultano diverse violazioni non definitivamente accertate per omesso pagamento di imposte e tasse (di importo notevolmente superiore a quello di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602);

VISTI, in tal senso:

- l'art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016;
- l'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, D.P.R. 602/1973;
- la Delibera n. 215 del 9 marzo 2021 dell'ANAC;
- la Delibera n 587 del 28 luglio 2021 dell'ANAC.

RILEVATO che:

- l'art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016 stabilisce che: *“Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti*

DETERMINA

n. 02/151 del 20/12/2022



*amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande”;*

- la Delibera n. 215 del 9 marzo 2021 dell'ANAC dispone: “**CONSIDERATO** che, con l'art. 8, comma 5, lettera b), della L. 11 settembre 2020 (di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, cd. Decreto Semplificazione) è stato superato il pregresso principio secondo cui, in mancanza di un accertamento di carattere definitivo, non era possibile, per la stazione appaltante, escludere il concorrente dalla gara. Il Decreto Semplificazione, al riguardo, ha modificato il comma 4 dell'art. 80 del Codice aggiungendo che “un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo”;

CONSIDERATO, altresì, che tale modifica legislativa (come chiarito anche nella Relazione illustrativa del D.d.l. di conversione del D.L. n. 76/2020) si è resa necessaria per risolvere una delle contestazioni sollevate dalla Commissione europea, nei confronti dello Stato italiano, nella procedura di infrazione n. 2018/2273. Nella lettera di costituzione in mora del 24 gennaio 2019 era stato, infatti, contestato il contrasto tra l'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 57, par. 2, della direttiva n. 2014/24/UE, laddove la normativa nazionale non consentiva alla stazione appaltante di potere escludere dalle procedure di gara un operatore per il quale la medesima stazione appaltante sia a conoscenza o sia in grado di dimostrare che lo stesso operatore non abbia ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali anche se non definitivamente accertati. Al fine di superare tale contestazione, già con l'art. 1 del D.L. n. 32/2019 (cd. Decreto Sblocca-cantieri) era stata introdotta una disposizione analoga a quella prevista dal D.L. Semplificazione, salvo poi essere stata espunta in sede di conversione in legge del decreto; il D.L. Semplificazione, invece, non solo ha

DETERMINA

n. 02/151 del 20/12/2022

Comune di Castelfidardo – Piazza della Repubblica n.8 – 60022 Castelfidardo – Tel. 071.78291 – Codice Fiscale e Part.I.V.A. 00123220428  
[www.comune.castelfidardo.an.it](http://www.comune.castelfidardo.an.it) - Email [protocollo@comune.castelfidardo.an.it](mailto:protocollo@comune.castelfidardo.an.it) - Pec [comune.castelfidardo@pec.it](mailto:comune.castelfidardo@pec.it)

Pag. 4



riprodotto tale prescrizione, ma, in ossequio al principio di proporzionalità, ha previsto che la stazione appaltante possa addivenire all'esclusione di un operatore solo nel caso in cui il mancato pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali costituisca una "grave" violazione (superiore, cioè, alla soglia di € 5.000,00)";

DATO ATTO, inoltre, che la Delibera n 587 del 28 luglio 2021 dell'ANAC dispone: *"CONSIDERATO che, come indicato nel parere di precontenzioso dell'ANAC adottato con Delibera n. 215 del 9 marzo 2021, la modifica dell'art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 apportata dall'art. 8, comma 5, lett. b), d.l. n. 76/2020 conv. in l. n. 120/2020, ha determinato il superamento del pregresso principio secondo cui, in mancanza di un accertamento di carattere definitivo, non era possibile, per la stazione appaltante, escludere il concorrente dalla gara; la modifica apportata al comma 4 dell'art. 80 del Codice risponde alla volontà del legislatore di risolvere una contestazione sollevata dalla Commissione europea nella procedura di infrazione n. 2018/2273 con la previsione della possibilità per la stazione appaltante di escludere il concorrente anche in assenza di un accertamento di irregolarità fiscale definitivo ove dispone che: «Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo»";*

APPURATO che, si evince come, in questo caso, l'esclusione sia solo una mera facoltà e non un obbligo e, inoltre, perché si concretizzi quest'ultimo tipo di esclusione, è necessario che la stazione appaltante sia a conoscenza dell'omesso pagamento delle imposte e tasse o contributi previdenziale, non definitivamente accertati, ma soprattutto che la stessa sia in grado di dimostrare, di provare, tale comportamento omissivo;

VERIFICATO che, come precisato dall'ANAC nella delibera 587 del 28 luglio 2021, si tratta di un vero e proprio potere discrezionale della stazione appaltante;

RITENUTO, pertanto, che quanto prescritto nella seconda parte dell'art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016 rappresenta, come detto, una facoltà; pertanto la stazione appaltante, ove intenda utilizzare le informazioni a sua disposizione per l'esclusione dell'operatore, dovrà dimostrare che non ci siano equivoci o dubbi circa la decisione presa;

RIBADITO, inoltre, come affermato nel considerando 101 della Direttiva 2014/24/UE che: *"Lievi irregolarità dovrebbero comportare l'esclusione di un operatore economico solo in circostanze eccezionali. Tuttavia, casi ripetuti di lievi irregolarità possono far nascere dubbi sull'affidabilità di un operatore economico che potrebbero giustificare l'esclusione";*

VISTO che è pervenuta un'unica manifestazione di interesse e che il servizio di tesoreria si configura come un servizio indifferibile, oltre che nel momento attuale risulterebbe estremamente difficoltoso per l'Ufficio esperire una nuova procedura di gara;

DETERMINA

n. 02/151 del 20/12/2022



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

VALUTATO, pertanto, di procedere all'affidamento nei confronti dell'operatore economico in parola, in quanto, nel contemperare tutte le informazioni a disposizione nell'ottica dell'affidamento, la stazione appaltante provvede alla loro valutazione nel rispetto del principio di efficienza, efficacia, buon andamento della pubblica amministrazione e soprattutto di proporzionalità;

RITENUTO, pertanto, che nulla osta all'aggiudicazione definitiva ed efficace della procedura per l'affidamento dei servizi di cui in oggetto;

RICORDATO che, ai fini della stipula del contratto, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b) dello stesso decreto e essendo stata presentata e ammessa una sola offerta, ai sensi di quanto disposto dal successivo co. 10, lett. a) e b) del medesimo articolo;

CONSIDERATO che il presente procedimento rientra nel campo di applicazione della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che, pertanto, è stato registrato presso l'ANAC ed è contraddistinto dal codice identificativo gara (CIG) n. 9381086D0E;

#### RICHIAMATI:

- la delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 10/03/2022, con la quale è stato approvato il D.U.P. 2022/2024 ai sensi dell'art.174 TUEL 267/2000;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 10/03/2022, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;
- la delibera di Giunta Comunale n. 38 del 23/03/2022 con il quale è stato approvato il Peg 2022/2024 e il Piano degli Obiettivi 2022;

#### PER QUANTO SOPRA ESPOSTO, VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 5 della L. n. 241/1990;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento di organizzazione Uffici e Servizi;
- l'art. 2, co. 3 del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" a norma dell'art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 29.04.2022, di approvazione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023, ai sensi della L. n. 190/2012;
- i pareri favorevoli, riportati in calce, in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 147 bis, co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dall'art. 3, co. 1 del D.L. n. 174/2012;

RITENUTO di dover disporre personalmente l'atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al sottoscritto;

ACCERTATO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 da parte del sottoscritto, nei confronti dei destinatari del presente atto;

#### DETERMINA

n. 02/151 del 20/12/2022





## DETERMINA

1. Di stabilire che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e s'intende qui interamente richiamata e approvata;
2. Di aggiudicare in via definitiva ed efficace i servizi di tesoreria dello scrivente Ente per un periodo di n. 5 anni a favore dell'operatore economico UNICREDIT S.P.A. avente sede legale nel Comune di Milano, Piazza Gae Aulenti, 3 – C.F. e P.I. 00348170101, per un onorario complessivo di 49.500,00 euro, oltre commissioni, interessi e altre forme di remunerazione come da offerta presentata dall'operatore economico;
3. Di dare atto che:
  - ai fini della stipula del contratto, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b) dello stesso decreto e essendo stata presentata e ammessa una sola offerta, ai sensi di quanto disposto dal successivo co. 10, lett. a) e b) del medesimo articolo;
  - il presente procedimento rientra nel campo di applicazione della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che, pertanto, è contraddistinto dal seguente codice identificativo gara (CIG) n. 9381086D0E;
4. Di provvedere, ai sensi dell'art. 76, co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, a comunicare la predetta aggiudicazione all'aggiudicatario entro un termine non superiore a 5 giorni e alla conseguente stipula della Convenzione per l'espletamento del servizio di tesoreria, come da schema approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 28.06.2022, con decorrenza dal 01.01.2023;
5. Di dare atto della copertura finanziaria al capitolo 5224 "2<sup>3</sup>S.-CORRISPETTIVO GEST. SERV. TESORERIA" del Bilancio di previsione 2022-2024, come segue per la spesa complessiva per onorario, pari a 49.500,00 euro I.V.A. esente art. 10, n. 1) DPR 633/72:
  - anno 2023: per 9.900,00 euro;
  - anno 2024: per 9.900,00 euro;
  - anno 2025: per 9.900,00 euro;
  - anno 2026: per 9.900,00 euro;
  - anno 2027: per 9.900,00 euro;da imputare ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. come segue:
  - 2023: 9.900,00 euro;
  - 2024: 9.900,00 euro;
6. Di dare atto che eventuali e ulteriori spese, come da offerta presentata dall'operatore economico stesso, verranno determinate con apposito e successivo atto;
7. Di approvare gli allegati A e B della presente Determinazione per la sottoscrizione tra le parti dando mandato al Responsabile del Procedimento di apportare eventuali modifiche non sostanziali allo schema di convenzione come previsto dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 28.06.2022;
8. Di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, co. 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo

DETERMINA

n. 02/151 del 20/12/2022

Comune di Castelfidardo – Piazza della Repubblica n.8 – 60022 Castelfidardo – Tel. 071.78291 – Codice Fiscale e Part.I.V.A. 00123220428  
[www.comune.castelfidardo.an.it](http://www.comune.castelfidardo.an.it) - Email [protocollo@comune.castelfidardo.an.it](mailto:protocollo@comune.castelfidardo.an.it) - Pec [comune.castelfidardo@pec.it](mailto:comune.castelfidardo@pec.it)

Pag. 7



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971;

9. di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il dott. Regoli Paolo – Responsabile II^ Settore- Servizi Finanziari e Tributi;
10. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.
11. Di dare atto che l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio finanziario determina l'esecutività del presente atto;
12. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente;
13. Di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013;

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	Impegno N.	Codice SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici)
9.900,00	1.03.02.17.002	5224.00	2023		
9.900,00	1.03.02.17.002	5224.00	2024		

**L'ISTRUTTORE**  
REGOLI PAOLO

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
REGOLI PAOLO

Beneficiario	Importo	Titolo o Norma	Responsabile Procedimento	Modalità Assegnazione	Capitolato	Progetto	Contratto
unicredit spa	49500	D.LGS 50 - 2016 E SMI	REGOLI PAOLO	TRATTATIVA DIRETTA A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE			

DETERMINA  
n. 02/151 del 20/12/2022

Comune di Castelfidardo – Piazza della Repubblica n.8 – 60022 Castelfidardo – Tel. 071.78291 – Codice Fiscale e Part.I.V.A. 00123220428  
[www.comune.castelfidardo.an.it](http://www.comune.castelfidardo.an.it) - Email [protocollo@comune.castelfidardo.an.it](mailto:protocollo@comune.castelfidardo.an.it) - Pec [comune.castelfidardo@pec.it](mailto:comune.castelfidardo@pec.it)

Pag. 8





# COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

## DETERMINAZIONE Numero 02/151 del 20/12/2022

### IMPRONTA DEL FILE DETERMINAZIONE FIRMATO

82d8083447ed785744223eefdc6873e335c4beabf37788f15c13a47ef5ff0de4

### OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 2023-2027. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE AI SENSI DELL'ART. 32, CO. 7 DEL D.LGS. N. 50/2016 IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO UNICREDIT SPA - CIG 9381086D0E. IMPEGNI DI SPESA.

### SERVIZIO RAGIONERIA

In ordine alla presente determinazione, ai sensi dell'art. 183 c. 7 e 153 c. 5 del T.U.E.L. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria per i seguenti impegni di spesa assunti:

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	Impegno N.	Codice SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici)
9.900,00	1.03.02.17.002	5224.00	2023	149.001	
9.900,00	1.03.02.17.002	5224.00	2024	100	

Castelfidardo, 20/12/2022

IL RAGIONIERE COMUNALE  
dott. REGOLI PAOLO

DETERMINA

n. 02/151 del 20/12/2022

Comune di Castelfidardo - Piazza della Repubblica n. 8 - 60022 Castelfidardo - Tel. 071.78291 - Fax 071.7820119 - [www.comune.castelfidardo.an.it](http://www.comune.castelfidardo.an.it) - Codice

Fiscale e Part. I.V.A. 00123220428 PEC: [comune.castelfidardo@pec.it](mailto:comune.castelfidardo@pec.it)

File con impronta: db5e8e55d04815bbcb380b6f1bdd8bfea27d5adbdb9405e7f241b7987f269702

Firmato digitalmente da: PAOLO REGOLI. -- 20/12/2022 16:36:12



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

## PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 20/12/2022.

Castelfidardo, 20/12/2022.

DETERMINA

n. 02/151 del 20/12/2022

Comune di Castelfidardo - Piazza della Repubblica n. 8 - 60022 Castelfidardo - Tel. 071.78291 - Fax 071.7820119 - [www.comune.castelfidardo.an.it](http://www.comune.castelfidardo.an.it) - Codice

Fiscale e Part. I.V.A. 00123220428 PEC: [comune.castelfidardo@pec.it](mailto:comune.castelfidardo@pec.it)